



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 3 DEL 12/01/2022)

OGGETTO: RICORSO PER ANNULLAMENTO DI ATTI RELATIVI AL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) E PER L'ACCERTAMENTO DI ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DI MINORE - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2022** il giorno **12** del mese di **gennaio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **18:10** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale

su proposta del Sindaco;

premesso che:

1. il ricorrente è genitore esercente la responsabilità genitoriale di un minore frequentante la seconda e con disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 che necessita di assistenza continua;
2. sin dall'inizio dell'anno scolastico 2017-2018 la scuola ha richiesto l'intervento quotidiano del padre per la movimentazione del ragazzo durante le lezioni anche con chiamata diretta;
3. il padre del minore disabile ha fatto richiesta, direttamente alla direzione scolastica, di attivazione del servizio di assistenza da parte della scuola;
4. la direzione scolastica riscontrava la richiesta in data 25.11.2017 rappresentando che tale assistenza comportava attività di movimentazione da riservarsi a specifico personale qualificato;
5. il 29.01.2019 il ricorrente si recava dal Giudice tutelare, che nel 2020 rilevava il proprio difetto di competenza, e a marzo 2019 partecipava alla riunione dell'Unità di valutazione;
6. la scuola avrebbe richiesto al Comune di Oristano di attivare il servizio mediante personale specializzato e il Comune, non avendo obblighi rispetto all'assistenza di base, sarebbe stato disponibile ad aumentare le sole ore di "educativa specialistica", che la Dirigente ha rifiutato poiché non si trattava della "figura professionale di cui ha bisogno";

visto il ricorso pervenuto in data 21/12/2021 con prot. n. 78004, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, presentato dall'avvocato Maria Giovanna Pisanu nell'interesse del padre del minore, per l'annullamento di atti relativi al PEI e per l'accertamento di attivazione di servizi di assistenza nei confronti del minore, con le conseguenti pronunce di condanna anche risarcitoria;

considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi quale atto dovuto;

vista la documentazione inerente trasmessa in data 29.12.2021 dalla Dirigente del Servizio Sociale con relazione riportante la dinamica dei fatti relativi alla vertenza;

vista la nota dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, in data 03.01.2022 con la quale esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio in quanto atto dovuto e al fine di evitare una condanna in contumacia e di esprimere le ragioni di legittimità dell'operato dell'amministrazione;

inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza all'autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, presentato dall'avvocato Maria Giovanna Pisanu per l'annullamento di atti relativi al PEI e per l'accertamento di attivazione di servizi di assistenza nei confronti del minore, con le conseguenti pronunce di condanna anche risarcitoria;

acquisito, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dott. Giovanni Mario Basolu;

dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

con votazione unanime palese

delibera



COMUNE DI ORISTANO

1. di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, presentato dall'avvocato Maria Giovanna Pisanu per l'annullamento di atti relativi al PEI e per l'accertamento di attivazione di servizi di assistenza nei confronti del minore, con le conseguenti pronunce di condanna anche risarcitoria;
2. di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo;
3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, stante i termini ristretti per la costituzione in giudizio.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO